

STATUTO DEL COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO (BS)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell'11 giugno e 20 settembre 1991 con deliberazioni nn. 50 e 89, così come modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 38 del 22 aprile 1994 e n. 114 del 26 novembre 1999.

TITOLO I- IDENTITA' DEL COMUNE

CAPO I – ORIGINI ED ELEMENTI DISTINTIVI

Art. 1

Origini, territorio, autonomia statutaria

1. L'attuale territorio comunale con una estensione di 29,40 kmq, deriva dalla aggregazione al Comune Capoluogo dei Comuni di Farfengo, Acqualunga e Padernello con la sua frazione Motella effettuata nel 1928.

Negli archivi comunali e' disponibile una ampia documentazione a testimonianza della loro attività.

Detti centri costituiscono oggi le quattro frazioni del capoluogo Il gran confine a Sud con la provincia di Cremona. In direzione Nord confina con i comuni di Orzinuovi e San Paolo, in direzione Ovest e' adiacente al Comune di Villachiara, infine, ad Est e' interamente delimitato dalla strada provinciale IX BRESCIA – QUINZANO, corrente in direzione Nord-Sud, al di la' della quale si sviluppano i comuni di Verolavecchia e Quinzano d'Oglio. La fertilità del suolo interamente pianeggiante, caratterizzato da un forte reticolato di canalizzazione irrigue, l'abbondanza d'acqua sorgiva, hanno senz'altro favorito un insediamento umano dedito all'agricoltura ed all'allevamento. Questo fatto ha conferito per lungo periodo al paese un carattere prettamente rurale pur con intensità e caratteristiche diverse, fra capoluogo e frazioni e fra queste stesse.

Già nel secolo scorso hanno iniziato attività che determinano poi il formarsi dell'attuale realtà sociale ed economica del Comune, dove un artigianato diffusissimo ha ampiamente tolto all'agricoltura la palma dell'attività prevalente.

2. L'esercizio democratico dell'autonomia amministrativa apertosi con la fine della seconda guerra mondiale, e la caduta del REGIME FASCISTA, è stato, pur nei limiti indicati in premessa, il fattore essenziale dello sviluppo civile ed economico di Borgo San Giacomo.

Il mantenimento e l'arricchimento di tale economia sono di fondamentale importanza per il futuro del Comune. L'autogoverno della comunità locale si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2

Stemma, gonfalone, sede

1. Lo stemma che contraddistingue il comune di Borgo San Giacomo trae origini dai precedenti storici di questo comune, che anticamente si chiamava GABBIANO e precisamente alla DENOMINAZIONE della potente CASA di VESCOVI di MILANO. Lo stemma blasonato d'AZZURRO, il biscione VISCONTEO d'ARGENTO, accostato nel CANTONE sinistro del CAPO da due spade guarnite in ORO incrociate e con le punte rivolte VERSO L'ALTO.

2. Il comune fa, nelle cerimonie ufficiali del gonfalone. L'uso dello stemma e del gonfalone è consentito esclusivamente previa autorizzazione del comune.

3. La sede del comune è situata nel capoluogo.

CAPO II – PRINCIPI

Art.3

Funzioni

1. Il comune di Borgo San Giacomo impronta la propria attività alla soddisfazione dei bisogni ed interessi dei cittadini.

2. Realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo nel rispetto dei principi costituzionali, con riferimento all'ambito delle funzioni attribuite e delegate dalle leggi della repubblica. Conformi la sua azione ai principi della carta europea dell'autonomia locale.

3. Svolge le proprie funzioni avvalendosi della partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali.

4. Promuove lo sviluppo e il progresso civile ed economico della propria comunità, impegnandosi a creare le condizioni preliminari per la cooperazione sociale dei suoi cittadini.

In particolare cura:

a) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito al fine di garantire ad ogni membro della comunità pari dignità ed opportunità;

b) la promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo e forme di collaborazione tra ente pubblico ed operatori privati;

c) il sostegno e la promozione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona anche attraverso le attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla comunità una migliore qualità della vita.

5. Il Comune di Borgo San Giacomo può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del proprio territorio od all'estero, attraverso l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Art.4
Rappresentanza della comunità

1. Il comune rappresenta la propria comunità assicurandone gli interessi e promovendo lo sviluppo dei cittadini, sia come singoli, sia come appartenenti a formazioni sociali.
2. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il comune favorisce intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.

Art.5
Partecipazione, informazione, trasparenza

1. Il comune favorisce la partecipazione e l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. Crea strumenti e spazi di partecipazione, come previsto al Titolo II dello Statuto.
3. L'intera attività amministrativa del comune deve essere informata ai principi dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti.

Art.6
Forme di collaborazione

1. Il comune favorisce forme di collaborazione con altri Comuni e con la Provincia per la produzione di beni e servizi e altre attività previste dalla legge e dallo statuto. Le forme di collaborazione si devono ispirare a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Art.7
Principi programmatici

1. Il programma poliennale di attività, in sintonia con il documento programmatico base per l'elezione del Sindaco e della Giunta, determina la linea politico-amministrativa dell'ente per quel periodo.

Art.8
Le procedure

1. Le formalità necessarie e gli adempimenti che i cittadini devono seguire per ottenere un qualsiasi provvedimento o atto del Comune, sono disciplinati in un solo regolamento al quale fanno riferimento tutti gli altri atti e regolamento dell'Ente.

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – ASSOCIAZIONI

ART.9
Albo delle Associazioni

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune e istituito l'Albo delle Associazioni.
2. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal Regolamento degli Istituti di partecipazione.
3. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art.10
Diritti delle Associazioni

1. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:
 - a) saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle consulte comunali di cui all'articolo seguente:
 - b) potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate:
 - c) potranno accedere alle strutture ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti.

CAPO II FORME CONSULTIVE

Art.11
Consulte comunali

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune costituisce le Consulte.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle consulte di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.
3. Le consulte sono formate da rappresentanti scelti dal Consiglio Comunale, dalle associazioni e dalle libere forme associative iscritte nell'apposito Albo.
4. Ai componenti le consulte è garantito l'accesso alla documentazione necessaria allo svolgimento delle loro attività.

Art.12
Poteri delle consulte comunali

1. Le consulte possono nelle materie di competenza:
 - a) esprimere pareri, a richiesta, su atti comunali:
 - b) esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti:
 - c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.

**CAPO III – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
POPOLARI**

Art.13
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si richiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività della amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, le forme dell'istanza e della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art.14
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento sulla partecipazione determina le procedure della petizione, i tempi le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la decisione deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

4. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

5. Se il termine previsto al comma quarto non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, sotto forma di interpellanza. Il sindaco è tenuto in questo caso a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art.15 Proposte

1. N.100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco, previa istruttoria e sentiti i proponenti, trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, il quale dovrà rispondere entro 30 giorni con atto scritto.

CAPO IV – REFERENDUM

Art.16 Referendum

1. Il Comune di Borgo San Giacomo riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale, il Referendum.

2. Hanno diritto di partecipazione al voto di tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.

3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente.

4. Non possono essere oggetto di Referendum le seguenti materie:

a) Elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze di rappresentanti:

b) Disciplina del personale comunale e relative piante organiche:

c) Tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose:

d) Imposte, tasse, contributi, canoni e prezzi pubblici:

5. E' obbligatorio lo svolgimento del Referendum prima di procedere alla costituzione di una unione di Comuni o di fusione con altro Comune.

Art.17 Richiesta di Referendum

1. I Referendum sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori.

2. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 350 elettori iscritti nelle liste del Comune.

4. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della

stessa, convoca, entro 30 giorni dalla presentazione, il Consiglio comunale per la predisposizione del referendum. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

Art. 18 Indirizzi regolamentari

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene normato dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri:

a) La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva;

b) L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 12 ore;

c) Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali nel numero massimo di tre;

d) La consultazione referendaria dovrà tenersi entro 90 giorni dalla decisione consiliare o dalla presentazione della richiesta sottoscritta, con l'esclusione del mese di agosto;

e) Non potrà aver luogo referendum nel periodo di sei mesi antecedenti e successivi alle elezioni del Consiglio comunale.

2. La pubblicazione della consultazione e del contenuto sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.

3. La normativa regolamentare farà riferimento per quanto compatibile, alla procedura adottata per lo svolgimento del referendum abrogativo di leggi statali, adeguandola alla dimensione locale della consultazione, al fine della sua semplificazione ed economicità.

4. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

CAPO V – CONSULTAZIONI

Art.19 La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva dei cittadini o di particolari categorie degli stessi, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La segreteria comunale unitamente ai capigruppo dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui presente articolo.

CAPO VI – DECENTRAMENTO

Art.20 Organismi delle Frazioni

1. L'Amministrazione comunale promuove la costituzione di Organismi di Frazioni con poteri di iniziativa e di proposta nonché per l'acquisizione di pareri in materia di interesse localizzato alla Frazione.

Resta esclusa la materia per la quale non è consentito il Referendum di cui all'art. 16 dello Statuto e relativo regolamento.

I criteri e le modalità esecutive vengono stabilite da apposito regolamento che prevederà altresì funzioni, composizione, competenze e forme di elezione.

La costituzione dei consigli di Frazione è obbligatoria.

CAPO VII – PUBBLICITA', INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI COMUNALI

Art.21 Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nella casa comunale ed in altri luoghi nel territorio comunale appositi spazi da destinare ad "ALBO PRETORIO" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi della Repubblica, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il segretario ne cura l'affissione.

Art.22 Diritto di informazione

1. Sistemi informatici, o altri, garantiscono la celerità.

Certezza e disponibilità delle informazioni, in base a scelte da attuarsi secondo programmi deliberati dal Consiglio Comunale.

2. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed esistenti con proprie strutture nel territorio comunale e/o provinciale hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.

Art.23 Diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti.

1. Al fine di assicurare la trasparenza della attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità del regolamento.

2. Il Comune promuoverà la semplificazione della modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione.

Art. 24 Indirizzi regolamentari

1. Il Regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti entro i quali ciò deve avvenire.

2. Copia di tutti gli atti pubblici del Comune saranno a libera disposizione dei cittadini. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, ad eccezione del costo di riproduzione degli stessi.

3. Responsabile del diritto di accesso è il Segretario comunale o il dipendente da lui delegato.

CAPO VIII – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

TITOLO III – ORDINAMENTO

Art.25 Avviso di procedimento amministrativo

1. L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

2. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.

3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale.

Art.26 Comunicazione di avviso di procedimento

1. La comunicazione è inviata dal responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio dello stesso.

2. Gli uffici ed i responsabili dei singoli procedimenti sono individuati dal Regolamento.

Art.27 Diritto di intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazione o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

TITOLO III – ORDINAMENTO

CAPO I – COMPETENZE DEGLI ORGANI

Art. 28 Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio e il Sindaco. Spetta agli stessi la funzione di rappresentanza democratica della comunità.

Art. 29 Riparto competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi elettivi e burocratici è disciplinata dallo Statuto nelle materie non riservate alle leggi della Repubblica.

2. Il Consiglio comunale ha funzione di indirizzo politico-amministrativo e di controllo.

3. La Giunta comunale è l'organo collegiale di governo:
a) collabora con il Sindaco nello svolgere l'attività di amministrazione per l'attuazione dell'indirizzo politico e per il raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati dal Consiglio comunale;

- b) svolge altresì attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio medesimo.
4. La Giunta articola la propria attività secondo i criteri indicati nel documento di proposta degli indirizzi generali di governo.
5. Le funzioni surrogatorie o vicarie ed il loro ordine, esercitabile dagli assessori, sono indicate nello stesso documento.
6. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In tale veste ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori, dei servizi e degli uffici.

Art. 30
Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza sorti, sono risolti:
- a) fra dipendenti, dal segretario comunale, in prima istanza, ed in seconda istanza dal Sindaco;
- b) fra Sindaco ed assessori e fra assessori, dalla Giunta comunale collegialmente.

CAPO II – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 31
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, composto dal Sindaco e dai consiglieri, il cui numero è assegnato per legge, è costituito in conformità di legge ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 32
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la pianificazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere, l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 33
Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie sono quelle convocate per l'approvazione delle relazioni previsionali e programmatiche, dei bilanci preventivi e dei rendiconti di gestione.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

4. Gli adempimenti previsti dal comma 3°, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice-Sindaco.

5. Entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, sono presentate al medesimo organo, da parte del Sindaco, previa approvazione con deliberazione della Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato, da approvarsi con apposito provvedimento.

6. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da realizzarsi durante il mandato amministrativo.

Art. 34

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, l'organizzazione e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Ne determina le funzioni ed i poteri ed assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo, è attribuita al consigliere appartenente ai gruppi di opposizione. Le commissioni di garanzia e di controllo sono indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli assessori, gli organismi associativi, il Segretario, i dipendenti comunali, i rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e singoli cittadini, per l'esame di specifici argomenti.

Art. 35
Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle commissioni è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Il compito delle commissioni è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

Art. 36
Commissioni istituzionali

1. Nell'ordinamento comunale sono previste e funzionanti le commissioni istituzionali previste dalle leggi della Repubblica.

2. Compete al Sindaco, se non diversamente disposto dalla legge, la nomina dei componenti delle suddette Commissioni.

Art. 37
Commissioni facoltative

1. Su materie attinenti attività o funzioni comunali sono previste Commissioni facoltative composte da consiglieri o da cittadini elettori, secondo le prescrizioni del regolamento.

2. Al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari condizioni tra uomo e donna e garantire la pari opportunità nelle nomine

degli organismi collegiali nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti viene costituita la commissione per la pari opportunità.

Art. 38 Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è il più anziano di età.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni che risultano pervenute al protocollo.

Art. 39 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I diritti e gli obblighi dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Ogni consigliere ha diritto di iniziativa mediante presentazione di interpellanze, mozione, proposte di deliberazione. Il Sindaco deve provvedere ed eventualmente fornire una risposta nella prima seduta del Consiglio, convocato non oltre il 30° giorno dalla presentazione, ponendo gli oggetti dell'iniziativa al primo punto dell'ordine del giorno. Le modalità per la presentazione e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
3. Ogni consigliere ha diritto di informazione che attinge direttamente dagli uffici e dal Sindaco, con la presentazione di interrogazioni. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie avute ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
4. Ogni consigliere ha potere di controllo sulle deliberazioni della Giunta e sulle determinazioni assunte dall'organo monocratico.
5. I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificativi motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento.
6. La decadenza o le dimissioni in simultanea di almeno metà dei consiglieri comporta lo scioglimento del consiglio e la decadenza del Sindaco e della Giunta.
7. E' fatto divieto ai consiglieri, nonché, al Sindaco e agli assessori, la possibilità di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
8. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Tale diritto viene esercitato anche in sede di verifica delle linee programmatiche.

Art. 40 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco indicando il nome del capogruppo.

CAPO III – GIUNTA COMUNALE

Art. 41 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta, tra cui il Vice-Sindaco e li presenta al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Oltre gli altri casi di incompatibilità previsti dalla legge, non possono comunque far parte contemporaneamente della Giunta il genitore e il figlio, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

Art. 42 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori stabilito per legge.
2. E' riservata al Sindaco la facoltà di nominare n.2 assessori non facenti parte del Consiglio comunale e fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. E' dovere degli assessori di cui al precedente comma partecipare alle riunioni del Consiglio comunale avendo diritto di intervenire sugli argomenti di competenza pur non avendo facoltà di voto.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 43 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta comunale sono stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio comunale.
3. Le sedute della Giunta sono segrete eccetto per i seguenti oggetti:
 - a) conferimento di cittadinanza onoraria, onorificenze, borse di studio e premi;
 - b) assegnazioni di spazi e propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali.
4. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati, il revisore dei Conti, il personale dipendente, i rappresentanti delle associazioni, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni.

Art. 44 Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale ha competenza nelle materie previste dalla normativa in vigore.

CAPO IV – IL SINDACO

Art. 45

Ruolo, funzioni ed attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce le direttive al Segretario comunale, al direttore generale, ove nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché dell'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.
5. Il Sindaco attribuisce le funzioni di direttore generale, previa deliberazione della Giunta comunale, e secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'apposito regolamento.

Art. 46

Vicesindaco

1. Il Vice-Sindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco.

TITOLO IV – UFFICI E SERVIZI

CAPO I – UFFICI

Art. 47

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'organizzazione degli uffici è stabilita da apposito regolamento. Essa è improntata a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità.

Art. 48

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, all'interno dell'organizzazione dell'Ente, impronta la propria attività alla massima collaborazione con gli organi politici ed amministrativi del Comune.
2. Il Segretario comunale svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in merito alla conformità dell'azione amministrativa comunale alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti nei confronti sia degli organi di governo dell'Ente che dei responsabili dei servizi ed uffici, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede a rogare tutti i contratti nei quali l'ente è

parte ed ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.

4. Il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente.

Art. 49

Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo, oltre alle attribuzioni specifiche per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni "vicarie" e/o "ausiliarie" del Segretario comunale.

2. La nomina del Vice-Segretario verrà effettuata sulla base dei requisiti posseduti per l'accesso alla qualifica di Segretario comunale, e delle norme del regolamento organico.

Art.50

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e programmi;
- b) responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia gestionale;
- c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione della struttura burocratica comunale che deve essere collegata funzionalmente al fine di perseguire gli obiettivi assegnati.

Art.51

Personale

1. IL Comune promuove la formazione e la qualifica del personale anche attraverso convenzioni con altri Comuni o Enti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti dei competenti organi dell'Ente che danno esecuzione ai contratti, allo Statuto ed i regolamenti.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità organizzative della commissione di disciplina;

Art.52

Incarichi di collaborazione

1. Il regolamento può prevedere che il Comune, per conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Il provvedimento d'incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto dell'Ente.

CAPO II – SERVIZI

Art.53 Forme gestione

1. Il Comune può gestire, anche con diritto di privata, i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività diretti a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. I servizi secondo la loro natura e caratteristiche, possono essere gestiti in forma imprenditoriale;
 - a) direttamente in economia;
 - b) mediante azienda specialistica;
 - c) mediante azienda concessione a terzi;
 - d) mediante società per azioni a prevalere capitale pubblico locale;
 - e) in forma collaborativa mediante consorzi con altri Comuni e con la Provincia,
 - f) in forma collaborativa mediante convenzione con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti.In forma non imprenditoriale sono gestiti:
 - a) Mediante istituzione;
 - b) in forma collaborativa mediante convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti.
3. Spetta al Consiglio Comunale individuare i servizi pubblici da attivare, in relazione alle necessità emergenti e stabilire le forme di gestione secondo la natura delle attività da svolgere, previa valutazione comparativa, in base ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Art.54 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da regolamento.

Art.55 Azienda speciale

1. Il consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera l'atto costitutivo dell'azienda speciale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento della stessa sono disciplinate da apposito statuto approvato dal Consiglio Comunale e dal regolamento interno approvato, quest'ultimo, dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata professionalità.

Art.56 Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da un capitolo speciale che deve garantire l'espletamento del servizio ad un livello qualitativo adeguato, la razionalità economica della gestione ed un costo proporzionato per l'utenza.
3. Il conferimento della concessione dei servizi, avviene, di norma, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara previste dalla legge.

Art.57 La società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono interventi finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalere capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2548 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

Art.58 Consorzi

1. Il Consiglio Comunale in coerenza ai principi statuari, può istituire consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.59 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.60 Istituzione

1. Il Comune per l'esercizio di servizi sociali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale di autonomia gestionale.
2. La gestione di tale istituzione avviene con un Consiglio di amministrazione designato dal Consiglio Comunale, anche fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Gli eletti dovranno avere competenza specifica nella materia.

3. La nomina, la revoca e la decadenza del Presidente del Consiglio Comunale.

4. La nomina del direttore avviene secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento organico.

5. Lo Statuto ed il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi, nonché i criteri e requisiti di funzionamento.

Art.61

Accordi di programmi

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali che necessitano dell'attivazione di un procedimento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre prevede le finalità perseguite, deve:

a) Determinare i tempi e le modalità delle attività necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) Individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco stipula l'accordo con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Tale accordo dovrà essere preceduto da deliberazione di intenti adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale con riferimento alle competenze di tali organi previste dagli art.32 seguenti legge 8 giugno 1990, n.142

Art.62

Conferenza dei servizi

1. L'amministrazione comunale può indire con cadenza da stabilire dalla Giunta Comunale una conferenza dei servizi locali coinvolgendo gli utenti e le organizzazioni sindacali.

2. La conferenza dei servizi fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi formulando idonee proposte per il miglioramento degli stessi.

3. Le risultanze della conferenza sono rese pubbliche nelle forme previste dal presente Statuto e comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale.

CAPO III – DIFENSORE CIVICO

Art. 63

Istituzione. Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale può essere istituito l'ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

3. Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene che sia stata violata una legge, lo Statuto o un regolamento o qualora abbia notizie di abusi o possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti dipendenti copia degli atti e documenti, nonché notizia connessa alla questione trattata.

5. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

6. Il Difensore civico esercita il controllo delle deliberazioni comunali di cui all'art.17, comma 38, della L. 15 maggio 1997 n.127, secondo le modalità previste dall'art.17, comma 39 della suddetta legge citata.

7. Il Difensore civico, può segnalare, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art.64

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti previsti per ricoprire la carica di Difensore civico, può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne dispone apposito elenco, previo controllo dei requisiti.

3. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la maggioranza qualificata prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Il Consiglio comunale è convocato entro novanta giorni dal suo insediamento per l'elezione del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento che disciplina le funzioni del Difensore civico.

Art. 65

Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico:

a) coloro che versano in situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

c) i membri del Comitato Regionale di controllo competente per territorio;

d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune;

e) coloro che si sono presentati come candidati nelle liste elettorali comunali e non sono stati eletti e i segretari dei partiti delle sezioni locali comunali;

f) i dipendenti del Comune, gli amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni e contributi;

g) chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

h) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune o suoi dipendenti.

Art. 66

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere riconfermato una sola volta.

2. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso che sopravvenga una causa che ne osterebbe la nomina. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni con deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 67
Sede ed indennità

1. L'ufficio del Difensore civico ha la sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale.
2. Al difensore civico può essere concessa un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

Art. 68
Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni per eliminarle. In tale relazione può altresì indicare proposte rivolte all'amministrazione per migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi.

Art. 69
Modalità e procedure di intervento

1. Le procedure e le modalità di intervento del Difensore civico dovranno essere previste da apposito regolamento, a cui si rinvia per ogni ulteriore disciplina della figura.

**TITOLO V – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
CONTABILE**

CAPO I- LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art.70
La programmazione del bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono:
 - a) Il bilancio di previsione annuale;
 - b) La relazione previsionale e programmatica;
 - c) Il bilancio pluriennale.
2. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
3. Del bilancio e degli altri atti di programmazione finanziaria, predisposti dalla Giunta, viene data comunicazione agli organi di partecipazioni popolare, con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

- Art.71**
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti
1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere e

- degli investimenti, che comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od intervento.
2. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica, nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
 3. Il programma è soggetto alle procedura di partecipazione ed approvazione contemporaneamente al bilancio annuale.

Art.72
Contribuzioni volontarie

1. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

**CAPO II – LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL
PATRIMONIO – CONTRATTI**

Art.73
La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando la tenuta degli inventari e dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito, salvo eventuali deroghe giustificate da motivi di interesse pubblico.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili.
5. L'alienazione dei beni immobili avviene di regola mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Art.74
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dal provvedimento dell'organo previsto dalla legge, che dovrà indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

CAPO III – IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 75 Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto alle previsioni, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire gli obiettivi prefissati.
3. Il controllo di gestione deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.
5. Il rendiconto della gestione e la relazione illustrativa della Giunta comunale dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione.

Art. 76 Revisore dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il revisore.

CAPO IV – TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 77 Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità ad un'azienda di credito e secondo la legislazione vigente in materia di contratti della pubblica amministrazione.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha una durata minima triennale.

Art.78 Riscossione delle entrate

1. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
2. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che

comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – PARTE NORMATIVA

Art.79 Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art.4 commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedentemente comma è contestuale: l'abrogazione dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto dura in carica il Consiglio che la respinta.
6. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 350 cittadini per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art.80 Adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.

Art.81 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposita in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
3. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.